

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 6 LOTTO 6 - CIG 4693886D40

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2013 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna e domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Via dell'Industria n. 35, capitale sociale Euro 1.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 299149, P. IVA 03543000370, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante, Dott. BERNARDO BERNARDI, giusta poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale e dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.05.2010 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordini di acquisto deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO
9001:2008



Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordini di acquisto, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del importo massimo stabilito, gli Ordini di acquisto deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini di acquisto secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordini di acquisto saranno indicati l'esatto quantitativo e importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (ed.6), attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti (di cui n.6 geografici e n. 1 accessorio) ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 133 del 14 novembre 2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 219 del 14 novembre 2012;



- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra relativamente al Lotto 6 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 96/101679205 per un importo di Euro 11.778.600,00= (undicimilionesettecentosettantottomilaseicento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 96/101680105 per un importo pari ad Euro 26.200,00= (ventiseimiladuecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché le polizze assicurative rilasciate dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1/767/77/101683396 e n. 1/767/65/45494627/32 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordine di acquisto;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. - Pag. 3 di 17
ed. 6 - Lotto 6



premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore e Progetto tecnico), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Condizioni Generali)*. Si precisa, infine, che gli allegati del Progetto tecnico di cui all'Allegato B, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a. **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 4 del capitolato Tecnico, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il Buono pasto viene definito a "valore" se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del Buono pasto stesso (cd. "pasto a prezzo libero"), ovvero "parametrico" se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto;
 - b. **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - c. **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
 - d. **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - e. **Esercizio/i:** gli esercizi, di cui al comma 3, dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che svolgono le seguenti attività: a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art.4, comma 1, lett.h, punti 2, 3 e4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere



- i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- f. **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
 - g. **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
 - h. **Fornitore/Società di emissione:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - i. **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini di acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
 - j. **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro 134.000.000,00;
 - k. **Lotto geografico:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna;
 - l. **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - m. **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - n. **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 in corso di validità che effettua le verifiche ispettive;
 - o. **Richiesta di approvvigionamento:** le richieste di consegna dei Buoni pasto effettuata dalle Unità Approvvigionanti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
 - p. **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnati i buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
 - q. **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, ove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordine di acquisto;
 - r. **Termine massimo di pagamento agli esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
 - s. **Unità Approvvigionante/Punto Istruttore:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordine di acquisto ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a



- gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordine di acquisto;
- t. **Unità Ordinante/Punto Ordinante:** i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordini di acquisto; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordini di acquisto, anche le Richieste di Approvvigionamento;
 - u. **Valore aggiudicato :** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
 - v. **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione indicato sul Buono pasto;
 - w. **Variante/Servizio aggiuntivo:** le varianti/servizi aggiuntivi ammessi nel presente appalto che il Fornitore metterà a disposizione degli esercenti (Variante "Gestione automatizzata del ciclo passivo e Variante "Strumenti di gestione delle comunicazioni degli esercenti"), in linea con quanto dichiarato nel Progetto tecnico di cui all'Allegato "B".
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, del servizio sostitutivo di mensa - mediante Buoni pasto cartacei (Buono pasto a valore o Buono pasto parametrico) di qualsiasi valore nominale - Lotto 6, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti con gli Ordini di acquisto e con le Richieste di Approvvigionamento, sino alla concorrenza dell'importo massimo della Convenzione, pari ad Euro 134.000.000,00.
3. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con il Fornitore che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordini di acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di acquisto e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste



dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/10/2013; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini di acquisto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine di acquisto e che risulta ricompresa in un periodo che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di acquisto medesimo. Per data di emissione dell'Ordine di acquisto s'intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l'Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato "INVIATO". In ogni caso i singoli Contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell'Ordine di acquisto, al raggiungimento dell'importo definito nell'Ordine di acquisto medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordini di acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo stesso, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.6. del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara. In particolare si impegna anche a:

- a) assicurare, in relazione ai Buoni pasto a valore, la presenza di almeno un Esercizio Convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 esercizi per Sede di utilizzo) entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo



- 5.1.2. del Capitolato Tecnico;
- b) assicurare, in relazione ai Buoni pasto parametrali, la presenza di almeno un Esercizio Convenzionato ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.1.4. del Capitolato Tecnico;
 - c) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 5.1.5. del Capitolato Tecnico;
 - e) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico;
 - f) comunicare alla Consip S.p.A., su richiesta della stessa, e comunque almeno ogni 4 mesi, gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati in attuazione degli obblighi assunti in sede di Offerta - contenenti le informazioni indicate nel facsimile "*tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" e a quelli convenzionati successivamente in adempimento delle prescrizioni indicate nei paragrafi 5.1.2, 5.1.4 e 5.1.5 del Capitolato Tecnico;
 - g) mantenere per tutta la durata del contratto il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui alle precedenti lettere e) e f), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti;
 - h) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1.5. del Capitolato Tecnico;
 - i) comunicare agli esercenti e alla Consip il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli esercenti stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico;
 - j) attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli esercenti ed uno dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti;
 - k) rispettare, per tutta la durata della presente convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi alla commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento agli esercenti, dichiarati nell'Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara;
 - l) rispettare, per tutta la durata della presente convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi all'utilizzo della carta per la stampa dei buoni pasto e delle fatture, dichiarati nell'Offerta tecnica, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara;



- m) rispettare, per tutta la durata della presente convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni assunti nel Progetto tecnico (*Allegato "B"*) relativamente alle varianti, in linea con quanto descritto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico;
- n) provvedere, nel caso in cui uno o più Buoni pasto, inviati dall'esercente al Fornitore per il relativo rimborso, vengano contestati dal Fornitore stesso, a liquidare nei tempi previsti l'importo dei buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura, nonché a rendere disponibile all'esercente, dietro sua richiesta, l'originale o la copia dei Buoni pasto oggetto di contestazione;
- o) esibire alla Consip S.p.A., a fronte di una sua eventuale richiesta quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico per ciascuno degli esercizi riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
- p) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti all'Organismo di ispezione;
- q) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo ad emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste delle Amministrazioni stesse, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a sostituire i buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo quanto previsto nei paragrafi 4 e 7 del Capitolato tecnico;
- r) eliminare, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3. del Capitolato Tecnico, ferma restando l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali secondo quanto previsto dalla presente Convenzione per le singole fattispecie;
- s) rendere disponibile alla Consip S.p.A. (così come previsto al paragrafo 6 del Capitolato), entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico e/o attraverso i sistemi informativi del Fornitore medesimo i cui processi siano stati certificati da un Ente terzo o dal Fornitore stesso attraverso il proprio Manuale di gestione delle procedure interne) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi/scaduti, buoni in circolazione, buoni falsi, buoni persi. Nonché a garantire le evidenze, per ciascuna fattura (emessa dagli esercenti con riferimento ai buoni oggetto di codesto appalto), richieste al paragrafo 6 del capitolato tecnico ed a registrare le fatture relative al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti su un registro IVA appositamente dedicato a codesto appalto così come descritto al paragrafo 6.2 lett. g) del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. - Pag. 10 di 17
ed. 6 - Lotto 6



ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO E CONSEGNA DEI BUONI PASTO

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a ricevere, verificare la validità e ad accettare gli Ordini di acquisto ed i relativi addendum, secondo le modalità ed i tempi definiti nelle Condizioni Generali e nei paragrafi 2.2.4, 2.2.5., 2.3, 3.3. e 3.4 del Capitolato Tecnico ed a svolgere le ulteriori attività stabilite, per i Buoni pasto a valore, nei paragrafi 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. e 2.4.5. e, per i Buoni pasto parametrici, nei paragrafi 3.2., 3.5. e 3.6. del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ed i termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
2. I Buoni pasto di ciascun Ordine di acquisto dovranno essere consegnati dal Fornitore con le modalità stabilite nel paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico ed esattamente nelle Sedi di consegna indicate nelle Richieste di Approvvigionamento.
3. In esecuzione di ciascun Ordine di acquisto, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10. I Buoni pasto consegnati dovranno avere le caratteristiche e riportare le indicazioni descritte nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
4. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "G" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. La Consip si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati nonché l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, a da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Fermo restando il diritto delle Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, delle Unità Approvvigionanti) di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei contratti di fornitura, sull'adempimento da parte



del Fornitore agli obblighi di cui al Capitolato Tecnico, la Consip si riserva inoltre il diritto di effettuare, successivamente alla stipula della Convenzione, apposite verifiche ispettive secondo le modalità indicate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. I costi di tali verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati applicando uno sconto del 17,58% al Valore nominale dei Buoni pasto.

I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e previo accertamento delle prestazioni effettuate. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000004689507, intestato al Fornitore presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 57D 01030 02400 000004689507. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC), riferimenti questi indicati dall'Amministrazione nell'Addendum all'ordine diretto di acquisto dei Buoni pasto.

2. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 2, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
3. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti al precedente comma 2, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori Buoni pasto), relativamente all'Ordine di acquisto per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini di acquisto emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di



approvvigionamento né nuovi Ordinativi. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di approvvigionamento o un nuovo Ordine di acquisto, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nei paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico ("Attivazione del servizio") la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

4. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Si applica l'art.1194 c.c..
5. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordini di acquisto. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordini di acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 23 settembre 2013 dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 96/101679205 di importo pari ad Euro 11.778.600,00=(undicimilionesettecentosettantottomilaseicento/), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 13, comma 4 delle Condizioni



Generali, il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annualmente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di acquisto, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 23 settembre 2013 e avente n. 96/101680105 pari ad un importo di Euro 26.200,00 (ventiseimiladuecento/00).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - (a) in caso di ritardo, protratto per 30 giorni, nella predisposizione ed inoltro dei dati di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della presente Convenzione;
 - (b) indipendentemente dal verificarsi dell'ipotesi prevista alla successiva lettera (e), nel caso in cui venga constatato l'inadempimento, da parte del Fornitore, all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi convenzionati (nel Lotto) in adempimento agli obblighi di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di commissione e/o dei termini di pagamento (cfr., art. 6 , lettere g) e k) della presente Convenzione);



- (c) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica e che abbiano comunicato disdetta (cfr., articolo 6, lettera h) della presente Convenzione);
 - (d) nel caso in cui, successivamente all'applicazione di una penale per non conformità degli esercizi convenzionati ai LQA previsti, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità degli esercizi convenzionati rispetto ai LQA previsti, secondo quanto precisato nel paragrafo 9.2.1. del Capitolato Tecnico;
 - (e) nel caso in cui, successivamente ad una prima verifica ispettiva che abbia rilevato una non conformità relativa al rispetto della percentuale massima di commissione e/o ai termini di pagamento dichiarati in Offerta Tecnica, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità, secondo quanto previsto al paragrafo 9.2.3 e 9.2.3.1 del Capitolato Tecnico.
2. Le Amministrazioni contraenti potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordini di acquisto nei seguenti casi:
- a) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 giorni, per gli ordini di acquisto successivi.
 - b) in caso di inadempimento all'obbligo di assicurare, per tutta la durata dei rispettivi Contratti di Fornitura, il convenzionamento con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per sede di utilizzo e con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per il Buono Pasto Parametrico in attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.4 del Capitolato Tecnico, (cfr., articolo 6, lettera a) e b) della presente Convenzione);
 - c) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i e che abbiano comunicato disdetta secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.5 del Capitolato Tecnico (cfr., articolo 6, lettera h) della presente Convenzione);
 - d) in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli altri obblighi di cui all'art. 6, lettere c), d) e), i), j), o) e p) della Convenzione.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto



della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale e Regionale/Provinciale, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di loro competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di acquisto (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 24/10/2013

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

Firma digitale: n. Serie 09AAE2

IL FORNITORE

Dott. BERNARDO BERNARDI

C.F.: BRNBNR49R19G337A

Certificatore: INFOCERT S.P.A.

Validità: dal 15/06/2011 al,

15/06/2014

Firma digitale: n. 20081112552851



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Accettazione dell'Ordine di acquisto e consegna dei buoni pasto); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 24/10/2013

IL FORNITORE

Dott. BERNARDO BERNARDI

C.F.: BRNBNR49R19G337A

Certificatore: INFOCERT S.P.A.

Validità: dal 15/06/2011 al
15/06/2014

Firma digitale: n. 20081112552851